

Bruxelles, 20 giugno 2023
(OR. en)

9912/23

**Fascicolo interistituzionale:
2023/0150 (NLE)**

**UD 122
COLAC 52**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio di associazione UE-America centrale riguardo alle modifiche dell'appendice 2 e dell'appendice 2A dell'allegato II dell'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra

DECISIONE (UE) 2023/... DEL CONSIGLIO

del ...

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea
in sede di Consiglio di associazione UE-America centrale
riguardo alle modifiche dell'appendice 2 e dell'appendice 2A dell'allegato II dell'accordo
che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e
i suoi Stati membri, da una parte,
e l'America centrale, dall'altra**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4,
primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra ("accordo"), è stato firmato a nome dell'Unione in virtù della decisione 2012/734/UE del Consiglio¹. A norma dell'articolo 353, paragrafo 4, dell'accordo, la parte IV dell'accordo è applicata a titolo provvisorio dal 1° agosto 2013 tra l'Unione e Nicaragua, Honduras e Panama, dal 1° ottobre 2013 tra l'Unione e El Salvador e Costa Rica, e dal 1° dicembre 2013 tra l'Unione e il Guatemala.
- (2) A norma dell'articolo 345, paragrafo 2, lettera a), punto iv), dell'accordo e dell'articolo 36 dell'allegato II dell'accordo, relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa, il Consiglio di associazione UE-America centrale ("Consiglio di associazione") istituito dall'articolo 4 dell'accordo può decidere di modificare le appendici dell'allegato II dell'accordo.

¹ Decisione 2012/734/UE del Consiglio, del 25 giugno 2012, relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra, e all'applicazione provvisoria della parte IV dell'accordo relativa al commercio (GU L 346 del 15.12.2012, pag. 1).

- (3) Il Consiglio di associazione è chiamato ad adottare una decisione relativa alla modifica dell'appendice 2 (Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa ottenere il carattere di prodotto originario) e dell'appendice 2° (Addendum all'elenco delle lavorazioni e trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa ottenere il carattere di prodotto originario) dell'allegato II dell'accordo, che sono basate sul sistema armonizzato ("SA") 2017, al fine di adeguare le regole di origine specifiche per prodotto al SA aggiornato applicabile dal 2022. Tale adeguamento comprende le modifiche introdotte dal SA 2022 alle regole di origine specifiche per prodotto di cui all'appendice 2 e alla nota 4, paragrafo 1, lettere c) e d), con riguardo ai prodotti di cui ai capitoli 61 e 62 dell'appendice 2°. Considerato il numero di modifiche da apportare all'appendice 2, per motivi di chiarezza è opportuno che tale appendice sia sostituita integralmente. Nell'appendice 2° dell'allegato II, solo la nota 4 dovrebbe essere sostituita.
- (4) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio di associazione riguardo alla decisione del Consiglio di associazione, poiché tale decisione avrà effetti giuridici nell'Unione.
- (5) La posizione dell'Unione in sede di Consiglio di associazione dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio di associazione UE-America centrale si basa sul progetto di decisione accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a ...,

Per il Consiglio

Il presidente
